



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 8

Chiaiano – Marianella – Piscinola – Scampia

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI
DELLA MUNICIPALITÀ 8**

INDICE

- Art. 1** - Finalità e competenze del Consiglio dei Ragazzi
- Art. 2** - Funzioni del Consiglio dei Ragazzi
- Art. 3** - Sedute consiliari
- Art. 4** - Deliberazioni e verbalizzazione
- Art. 5** - Composizione del Consiglio dei Ragazzi
- Art. 6** - Competenze del Presidente del Consiglio dei Ragazzi
- Art. 7** - Competenze della Giunta dei Ragazzi
- Art. 8** - Gruppo di Tutoraggio
- Art. 9** - Il Facilitatore
- Art. 10** - Corpo Elettorale ed eleggibilità
- Art. 11** - Commissione elettorale di vigilanza
- Art. 12** - Modalità e tempi delle elezioni
- Art. 13** - Decadenza e dimissioni del Presidente e dei Consiglieri
- Art. 14** - Compiti delle scuole
- Art. 15** - Commissione di monitoraggio sull'esperienza del Consiglio dei Ragazzi

Art. 1 - Finalità e competenze del Consiglio dei Ragazzi

Al fine di sostenere la formazione civica dei giovani cittadini e la loro crescita socio-culturale e di favorire l'avvicinamento delle ragazze e dei ragazzi alle istituzioni pubbliche, al loro funzionamento, ai meccanismi della rappresentanza e della partecipazione democratica, è istituito presso la Municipalità 8 del Comune di Napoli il Consiglio dei Ragazzi, che svolge le proprie funzioni nel rispetto del presente Regolamento.

Riferimento costante del Consiglio dei Ragazzi è la *Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza*, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989.

Rientrano nelle competenze del Consiglio dei Ragazzi specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:

- Scuola;
- Patrimonio;
- Ambiente e Verde;
- Tempo libero, Sport e Cultura;
- Solidarietà e Servizi sociali;
- Salute;
- Legalità;
- Tutela degli animali;
- Digitalizzazione;
- Decoro Urbano;
- Sicurezza.

Art. 2 - Funzioni del Consiglio dei Ragazzi

Il Consiglio dei Ragazzi esercita funzioni consultive e propositive, ovvero:

- esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica gli sia trasmessa dalla Municipalità 8;
- esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di propria competenza mediante deliberazioni.

Il Consiglio dei Ragazzi può essere promotore di iniziative e progetti. A tale scopo, ricerca la collaborazione delle Istituzioni Scolastiche e della Consulta delle Associazioni e Organizzazioni di Volontariato della Municipalità 8.

In relazione ai propri progetti, il Consiglio dei Ragazzi:

- formula proposte agli Organismi Scolastici per il miglioramento delle attività scolastiche;
- sottopone al Consiglio della Municipalità esigenze e istanze;
- chiede al Presidente della Municipalità di porre all'ordine del giorno del Consiglio della Municipalità un preciso argomento per la relativa discussione.

Art. 3 - Sedute consiliari

Il Consiglio dei Ragazzi si riunisce almeno 3 volte all'anno.

La sede del Consiglio è la Sala Consiliare della Municipalità.

Ai lavori del Consiglio dei Ragazzi viene data la massima pubblicità, analogamente a quanto avviene per il Consiglio della Municipalità.

Le sedute del Consiglio dei Ragazzi sono pubbliche.

Art. 4 - Deliberazioni e verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio dei Ragazzi sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei votanti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio dei Ragazzi sono pubblicati nella sezione del portale web del Comune di Napoli (www.comune.napoli.it) riservata alla Municipalità 8 e affissi presso le sedi scolastiche.

Le decisioni prese dal Consiglio dei Ragazzi sono verbalizzate – con l’ausilio del Gruppo di Tutoraggio indicato al successivo art. 8 e del Facilitatore indicato all’art. 9 – da un alunno Consigliere del Consiglio medesimo e sottoposte al Presidente della Municipalità 8, che deve fornire riscontro con risposta scritta circa il problema o l’istanza espressi e illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali soluzioni.

Art. 5 - Composizione del Consiglio dei Ragazzi

Il Consiglio dei Ragazzi è costituito dal Presidente e da 30 Consiglieri.

Il Presidente è eleggibile una sola volta.

Il Consiglio rimane in carica per due anni scolastici consecutivi.

Art. 6 - Competenze del Presidente del Consiglio dei Ragazzi

Il Presidente del Consiglio dei Ragazzi:

- rappresenta il Consiglio medesimo a tutti gli effetti;
- nomina un proprio Vice Presidente e i 4 componenti della Giunta dei Ragazzi, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta consiliare utile;
- convoca il Consiglio dei Ragazzi e la Giunta dei Ragazzi e, sentita la Giunta, fissa gli ordini del giorno e determina le date delle sedute;
- riunisce il Consiglio dei Ragazzi entro 10 giorni quando lo richiedono 1/5 dei Consiglieri dei Ragazzi o il Presidente della Municipalità;
- cura i rapporti con le Autorità locali;
- si rapporta direttamente con il Consiglio della Municipalità nel caso in cui non siano state recepite le deliberazioni del Consiglio dei Ragazzi o della Giunta.

In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, la seduta è presieduta dal Consigliere Anziano (Consigliere eletto con il maggior numero di voti).

Art. 7 - Competenze della Giunta dei Ragazzi

La Giunta dei Ragazzi:

- è composta da 4 Assessori e dal Presidente;
- collabora con il Presidente e opera attraverso deliberazioni;
- adotta tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l’esecuzione e il controllo dell’iter delle deliberazioni del Consiglio dei Ragazzi;
- si occupa di tutti quegli atti che non siano di competenza del Presidente o del Consiglio dei Ragazzi;
- può proporre gli argomenti da sottoporre al Consiglio della Municipalità;
- si riunisce presso la sede di una delle Scuole Medie del territorio appositamente prescelta.

Prima della scadenza del mandato, la Giunta riferisce sulla propria attività al Consiglio dei Ragazzi e al Consiglio della Municipalità.

Art. 8 - Gruppo di Tutoraggio

Il Consiglio e la Giunta dei Ragazzi si avvalgono, nello svolgimento delle loro attività, di un Gruppo di Tutoraggio costituito da:

- Assessore alle Scuole della Municipalità 8 o suo delegato;
- un docente di scuola superiore;
- un docente di scuola media;
- un docente di scuola elementare.

I tre docenti vengono individuati previa consultazione dei Dirigenti e dei Referenti delle scuole elementari, delle scuole medie e delle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie della Municipalità 8 e, in caso di più candidature, nominati tramite sorteggio.

Uno dei docenti svolge il ruolo di Facilitatore.

Il Gruppo di Tutoraggio ha lo scopo di agevolare e sostenere le attività promosse dal Consiglio e dalla Giunta dei Ragazzi.

Art. 9 - Il Facilitatore

Il Facilitatore ha il compito di:

- aiutare il Consiglio e la Giunta dei Ragazzi nella comprensione e nell'adozione delle decisioni di loro competenza;
- rafforzare la comunicazione tra il Consiglio dei Ragazzi e il Consiglio della Municipalità 8;
- assistere il Presidente del Consiglio dei Ragazzi nella preparazione degli ordini del giorno, nella convocazione delle sedute e nei rapporti con il Presidente e con il Consiglio della Municipalità 8.

Art. 10 - Corpo Elettorale ed eleggibilità

Costituiscono Corpo Elettorale tutti gli alunni che frequentano le classi V elementare, I, II e III media e I e II anno delle Scuole Secondarie di Secondo grado pubbliche e paritarie situate nel territorio della Municipalità 8.

Fra di loro vengono eletti i Consiglieri del Consiglio dei Ragazzi.

Art. 11 - Commissione elettorale di vigilanza

Presso ciascuna scuola elementare, media e superiore della Municipalità 8 è costituita, a cura dei rispettivi Dirigenti o Referenti Scolastici, la Commissione elettorale di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali.

Tale Commissione – composta da 2 alunni, 1 genitore e 1 docente – nomina i membri dei seggi elettorali di ogni plesso, che saranno composti da 3 scrutatori (alunni) e 1 presidente (genitore).

La Commissione ha anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti alle procedure elettorali. Questi ultimi devono essere presentati entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro le 48 ore successive.

Art. 12 - Modalità e tempi delle elezioni

Le elezioni del Consiglio dei Ragazzi si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

- La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio dei Ragazzi e delle collegate candidature alla carica di Presidente deve essere sottoscritta da almeno 20 alunni del Corpo Elettorale, anche di scuole diverse. Ogni alunno elettore può sottoscrivere una sola lista. L'autentica delle firme viene effettuata dai Dirigenti o Referenti Scolastici o da loro delegati. Insieme a ogni lista di candidati al Consiglio dei Ragazzi, deve essere presentato anche il nome e cognome del candidato/a alla carica di Presidente e un sintetico programma di attività, da affiggere in copia presso le bacheche della scuole elementari, medie e superiori della Municipalità 8.

- Ogni lista di candidati deve comprendere un numero di candidati non superiore a 30 e non inferiore a 15.
- Ogni lista deve rappresentare al suo interno le prime due classi della scuola superiore, le tre classi della scuola media e le due classi terminali della scuola elementare.
- In ogni lista devono essere rappresentati i due sessi.
- La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Presidente della Municipalità 8 d'intesa con i Dirigenti e i Referenti Scolastici ed è resa nota alle scuole con almeno 30 giorni di anticipo.
- La campagna elettorale ha inizio 10 giorni prima della data stabilita per le elezioni e termina il giovedì precedente il giorno del voto, che è fissato al venerdì.
- Il diritto di voto può essere esercitato dalle ore 8:30 alle ore 11:30 del giorno stabilito. Lo spoglio delle schede avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi.
- Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno della lista, il candidato alla carica di Presidente.
- Ciascun alunno elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Presidente segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Presidente prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
- È proclamato eletto Presidente il candidato alla carica che ha ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti ottenuti, viene eletto presidente il candidato più giovane.
- A ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Presidente ad essa collegata. Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente più votato sono attribuiti 18 Consiglieri. Alle altre liste, secondo il metodo proporzionale, sono attribuiti 12 consiglieri.
- Nell'ambito di ogni lista, sono proclamati eletti Consiglieri i candidati che hanno ottenuto le maggiori cifre individuali. A parità di cifre, sono proclamati eletti i candidati più giovani di età. I 12 seggi spettanti alle liste di minoranza vengono attribuiti in proporzione diretta ai voti conseguiti dai rispettivi candidati Presidenti.

Art. 13 - Decadenza e dimissioni del Presidente e dei Consiglieri

Qualora il Presidente sia dimissionario dalla carica, si procede allo scioglimento del Consiglio dei Ragazzi e a nuove elezioni.

Nel caso in cui un Consigliere non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio dei Ragazzi senza debita giustificazione, viene considerato decaduto e si provvede alla surroga dello stesso con il primo dei non eletti.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio dei Ragazzi.

In entrambi i suddetti casi, il Consiglio provvede, nella prima seduta utile, alla surroga del Consigliere decaduto o dimissionario, nominando Consigliere il primo dei non eletti nello stesso ordine di scuola.

Nel caso in cui la surroga riguardi un Consigliere nominato Vice Presidente, il Presidente del Consiglio dei Ragazzi provvederà a nominarne un altro.

Art. 14 - Compiti delle scuole

Compatibilmente con lo svolgimento delle attività didattiche, ciascuna scuola elementare, media e superiore pubblica e paritaria della Municipalità 8 disciplina al proprio interno, e

in modo autonomo, le modalità per favorire e incentivare il confronto fra alunni eletti e alunni elettori.

Art. 15 - Commissione di monitoraggio sull'esperienza del Consiglio dei Ragazzi

La Commissione ha il compito di seguire l'esperienza del Consiglio dei Ragazzi e di valutarne l'impatto sul territorio, con particolare attenzione ai rapporti con le istituzioni, con la realtà giovanile e con il mondo dell'associazionismo.

La Commissione è composta da:

- Assessore alle Scuole della Municipalità 8 o suo delegato;
- due Consiglieri della Municipalità 8, di cui uno di minoranza, designati dai rispettivi Gruppi Consiliari;
- tre genitori dei Consigli d'Istituto delle scuole elementari, medie e superiori della Municipalità 8.

La Commissione è presieduta dall'Assessore alle Scuole della Municipalità 8 o suo delegato.